



Comune di Aprigliano

Provincia di Cosenza

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera n° 51 del 30/12/2024

OGGETTO:

Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 Dlgs 175 del 2016 come modificato dal Dlgs n 100 del 16/06/2017. Approvazione al 31/12/2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 18:12 nella preposta sala delle adunanze, alla prima convocazione in sessione straordinaria, il Consiglio si è riunito con la presenza dei Signori:

Carica	Nominativo	Presente
SINDACO	Alessandro Leonardo Porco	
PRESIDENTE	Giuseppe Fabrizio Rende	
CONSIGLIERE	Francesco Tarantino	
CONSIGLIERE	Marcello Misuraca	—
CONSIGLIERE	Santo Petrone	
CONSIGLIERE	Roberto Borrelli	
CONSIGLIERE	Marzia Gallucci	
CONSIGLIERE	Clara Folino	
CONSIGLIERE	Andrea Muto	
CONSIGLIERE	Angelo De Paoli	
CONSIGLIERE	Angelo Curcio	—

Presenti: 9

Partecipa alla riunione il segretario Comunale Dott. Giampaolo Santopaolo che provvede alla redazione del presente verbale.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Giuseppe Fabrizio Rende nella sua qualità di Presidente

La seduta è Pubblica

Il sindaco illustra il punto.

Non ci sono altri interventi e si procede alla votazione per come

segue: Consiglieri presenti: 9 Consiglieri assenti: 2

Consiglieri Votanti: 9

Consiglieri astenuti: 0

Voti favorevoli: 09 Voti contrari: 0

Il Consiglio comunale, inoltre, esprime identica votazione sulla immediata eseguibilità. Pertanto

PREMESSO CHE:

- ne l'ambito di un quadro più ampio di revisione della spesa, volta a razionalizzare e valorizzare le partecipazioni pubbliche che rappresentano una delle componenti dell'attivo delle amministrazioni pubbliche insieme, tra l'altro, agli immobili e alle concessioni, è stato emanato il D.lgs. 75 del 19 agosto 2016, in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, e che costituisce il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- il Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, denominato "Decreto correttivo", ha integrato e modificato il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- la Corte dei Conti ha elaborato il 21 luglio 2017 le "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni", di cui al citato art. 24;
- per gli Enti territoriali, il suddetto provvedimento di ricognizione costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, l.n. 190/2014.

VISTO CHE

- l'art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- l'art. 24, al comma 1, dispone che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20 (commi 1 e 2);
- la comunicazione dell'esito della ricognizione, anche in caso negativo, avviene con le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

ATTESO CHE il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società, esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate all'art.4, comma2, del T.U.S.P, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo n. 36 del 2023;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 174 del decreto legislativo n. 36 del 2023, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 56, commi 1 e 2;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 1, allegato I.1 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO CHE entro il 30 settembre 2017, per effetto del comma 1, dell'art. 24 del T.U.S.P.P., il Comune doveva provvedere ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni alla data del 23 settembre 2016 dallo stesso possedute, individuando quelle che devono essere alienate;

DATO ATTO CHE il Comune di Aprigliano con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 28.09.2017 ha deliberato in merito e ha provveduto a le comunicazioni previste per legge

VISTO in particolare l'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo a l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare "annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi de l'assetto complessivo de le società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione", entro il 31 dicembre di ciascun anno;

DATO ATTO CHE, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1, "2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna de le categorie di cui a l'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a que le svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da que le costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite a l'articolo 4;

CONSIDERATO

-Che ai fini di cui sopra le partecipazioni devono essere alienate od oggetto de le misure di cui a l'art. 20, commi 1 e 2, ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione;

-Altresì, che le disposizioni del T.U.S.P.P., devono essere applicate avendo riguardo a l'efficiente gestione de le partecipazioni pubbliche, a la tutela e promozione de la concorrenza e del mercato, nonché a la razionalizzazione e riduzione de la spesa pubblica;

VERIFICATA la modalità di svolgimento de le attività e dei servizi oggetto de le società partecipate da l'Ente, con particolare riguardo a l'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed a la tutela e promozione de la concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO:

-de le esigenze e soddisfacimento dei bisogni de la comunità e del territorio amministrati a mezzo de le attività e dei servizi resi da le società partecipate possedute da l'Ente;

VISTO

-L'esito de la ricognizione effettuata, risultante da l'alegato A) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, come di seguito indicate:

- SILA SVILUPPO-Agenzia Permanente per l'occupazione e lo sviluppo de la Sila;
- Consorzio regionale per l'energia e la tutela ambientale, in sigla CRETA;
- GAL SAVUTO;-

ASMENET CALABRIA Società Consortile a r.l.;

-Società Cosenza Acque SPA. in liquidazione;

CHE occorre individuare, ai sensi del citato art. 24 del T.U.S.P.P., le eventuali partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno da la conclusione de la ricognizione e quindi da l'adozione de la presente

delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO CHE:

-la Società Cosenza Acque SPA è stata già sottoposta a procedura di Liquidazione volontaria e che, con verbale di assemblea straordinaria del 22 dicembre 2021, Rep. n. 9247, è stata trasformata in azienda speciale consortile denominata "Acque pubbliche della Calabria (A.P.C.);

-che nell'assemblea ordinaria del 10.3.2023 di "Acque Pubbliche della Calabria", si prendeva atto

de la deliberazione del Commissario straordinario n.9 del 25.10.2022 di ARRICAL avente ad oggetto l'affidamento del Servizio Idrico Integrato al gestore unico SORICAL SpA e che la su citata deliberazione fa venire meno l'interesse dei soci al prosieguo dell'attività dell'Azienda speciale;

-che, pertanto è intenzione di questo Ente aderire a l'invito rivolto ai soci di recedere da la Società Acque Pubbliche della Calabria Azienda speciale consortile;

VISTA E RICHIAMATA la propria deliberazione n. 23 del 29.11.2020 con la quale l'ente ha deliberato in merito alla dismissione della partecipazione al Consorzio regionale per l'energia e la tutela ambientale, in sigla CRETA;

DATO ATTO che ad oggi non si è realizzata la suddetta alienazione;

VERIFICATO CHE da l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute, si ritiene opportuno e necessario confermare il mantenimento delle quote di partecipazioni nelle seguenti società, in quanto posseggono i requisiti previsti dalla legge e supportano l'Ente nel raggiungimento delle finalità istituzionali:

SILA SVILUPPO;

GALSAVUTO;

-ASMENET CALABRIA Società Consortile a r.l;

CHE, per le seguenti motivazioni analitiche così riassumibili, il Comune di Aprigliano intende mantenere le suddette partecipazioni societarie in quanto trattasi di società che svolgono le attività indicate dall'art. 4, co 2 del T.U.S.P.;

o in particolare, SILA SVILUPPO, in quanto ha lo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio;

GALSAVUTO, in quanto la finalità è quella di gestire programmi comunitari e regionali per lo sviluppo territoriale;

ASMENET CALABRIA Società Consortile a r.l, in quanto la finalità è quella di fornire di servizi strumentali, in particolare di e-government, funzioni proprie del Centro Servizi Territoriale (CST) servizi digitali.

PRESO ATTO, altresì, che il Comune fa parte del Consorzio Valle Crati, Consorzio di bonifica che però, per previsione statutaria, s'identifica espressamente come ente locale territoriale avente la finalità di risanamento, difesa, tutela e la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente dei Comuni interessati in tutti i suoi aspetti e la soluzione di ogni problema di interesse generale per ciascuno degli enti medesimi o parte di essi.

RITENUTO, altresì, di confermare quanto già manifestato con propria deliberazione n. 23 del 29.11.2020 in merito alla dismissione Consorzio regionale per l'energia e la tutela ambientale, in sigla CRETA, in quanto ritenuto non più strategico e funzionale al perseguimento delle attività di questo ente, dando mandato al responsabile del Servizio finanziario per le attività conseguenti;

RILEVATO CHE in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ. e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.

VISTO CHE l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), D.lgs. n. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'Organo di Revisione ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli ex art. 49, D.lgs. n.267/2000, espressi dai Responsabili di Settore in ordine a la regolarità tecnica e contabile;

Udita la discussione sul punto all'ordine del giorno. Visto il

D.lgs. n.267/2000;

Visto lo Statuto del Comune.

DELIBERA

Per tutti i motivi su esposti ed integralmente riportati come parte integrante e sostanziale della presente,

1. **DI APPROVARE** la ricognizione al 31/12/2024 delle società in cui il Comune di Aprigliano detiene partecipazioni, dirette o indirette, come disposto dall'art. 20 del D.lgs. 19/8/16 n. 175 come modificato dal D.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata dall'Allegato A) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

2. **DI CONFERMARE** il mantenimento delle quote di partecipazione nelle società di seguito indicate e di cui all'Allegato A), in quanto posseggono i requisiti previsti dalla legge e supportano l'Ente nel raggiungimento delle finalità istituzionali, come di seguito espresso:

-SILA SVILUPPO, in quanto ha lo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio;

-GALSAVUTO, in quanto la finalità è quella di gestire programmi comunitari e regionali per lo sviluppo territoriale;

-ASMENET CALABRIA Società Consortile a r.l, in quanto la finalità è quella di fruire di servizi strumentali, in particolare di e-government, funzioni proprie del Centro Servizi Territoriale (CST) servizi digitali.

3. **DI PRENDERE ATTO** del Verbale di assemblea ordinaria del 10.3.2023 di Acque Pubbliche della Calabria Azienda speciale consortile a seguito del quale viene meno qualsivoglia anche potenziale interesse di questo Comune al prosieguo dell'attività dell'Azienda speciale e quindi di autorizzare il Sindaco pro tempore a ufficializzare e comunicare il proprio formale recesso dall'Azienda speciale consortile Acque Pubbliche della Calabria, inviando apposita comunicazione PEC, all'indirizzo acquepubbliche@lacalabria@pec.it

4. **DI CONFERMARE** la volontà di disporre la dismissione della partecipazione nel Consorzio regionale per l'energia e la tutela ambientale, in sigla CRETA per le motivazioni già indicate in premessa e nella deliberazione n.23/2020 e di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario a tutti gli adempimenti consequenziali al fine di cedere la suddetta quota di partecipazione

5. **DI DISPORRE** la trasmissione della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.

6. **DI DISPORRE CHE** l'esito della ricognizione, anche in assenza di partecipazioni o in caso di decisione di mantenimento senza interventi di razionalizzazione, deve essere comunicato attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014. Le informazioni così acquisite sono rese disponibili alla competente Sezione della Corte dei Conti, nonché alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 175/2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente, rilevata l'urgenza di provvedere in merito, con voti favorevoli unanimi, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U. E. L. n° 267/2000 e s.m.i.



COMUNE DI APRIGLIANO

ALL. "A" alla deliberazione di C.C. n. del

OGGETTO: Ricognizione Periodica delle Partecipazioni Pubbliche ex art. 20 D.lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.lgs. 16.06.2017 N. 100- Approvazione

A) SILA SVILUPPO-Agenzia Permanente per l'occupazione e lo sviluppo della Sila

P.IVA:02328170788

Data Inizio Costituzione: 26.11.1999;

Forma giuridica: Società consortile a Responsabilità limitata; Quota di partecipazione del Comune: 3,55%; Attività

svolta partecipata in favore de l'Amministrazione: Attivazione e gestione finanziamenti europei, nazionali e regionali-

B) GAL S.T.S. s.c.a.r.l.;

P.IVA:02978760789

Data Inizio Costituzione: 2009;

Forma giuridica: Società consortile a Responsabilità limitata; Quota di partecipazione del Comune: 1,6 %; Attività svolta partecipata in favore de l'Amministrazione: Attività proprie dei gruppi d'Azione Locale; (Art.4, c.6)

**C) CST Asmenet Calabria s.r.l. da Lamezia Terme
(CZ);**

P.IVA 02729450797;

Data inizio Costituzione: 2005;

Quota di partecipazione: una quota di partecipazione (euro 0,05 per abitante); (Delibera di consiglio comunale n. 17 del 05.06.2018);

Attività svolta partecipata in favore de l'Amministrazione: servizi strumentali, in particolare di e-government, funzioni proprie del Centro Servizi Territoriale (CST) servizi digitali

D) Cosenza Acque S.p.A.

-la Società Cosenza Acque SPA è stata già sottoposta a procedura di Liquidazione volontaria e, con verbale di assemblea straordinaria del 22 dicembre 2021, Rep. n.9247, è stata trasformata in azienda speciale consortile denominata "Acque pubbliche de la Calabria (A.P.C.);

P.IVA:02575310780

Data Inizio Costituzione: 2003;

Forma giuridica Società per azioni

Quota di partecipazione del Comune: 0,39%;

Settore attività: Raccolta trattamento e fomitura di acqua;

Stato de la Società: Sono in corso procedure di liquidazione

Anno d'inizio delle procedure : 2016;

E) Consorzio regionale per l'energia e la tutela ambientale, in sigla

CRETA; P.IVA: 02696250782

Forma giuridica Consorzio;

Quota di partecipazione del Comune: 0,1 %;

Attività svolta partecipata in favore de l'Amministrazione: consulenza, progettazione, realizzazione e gestione di sistemi nonché lo sviluppo di nuove tecniche e tecnologie miranti al risparmio energetico e a la tutela ambientale;

Deliberata la Dismissione con delibera di consiglio comunale n. 23 del 29.11.2020

Dunque, alla luce delle analisi effettuate, si prevede di mantenere senza azioni di razionalizzazione, per i motivi che sono stati illustrati in precedenza, le partecipazioni nelle suindicate società

A) SILA SVILUPPO-Agenzia Permanente per l'occupazione e lo sviluppo de la Sila

B) GAL S.T.S. s.c.a.r.l.;

C) CST Asmenet Calabria s.r.l. da Lamezia Terme (CZ);

Di dare atto che la partecipazione nel Consorzio regionale per l'energia e la tutela ambientale, in sigla CRETA dovrà essere oggetto di alienazione, per come deliberato con atto di consiglio comunale n. 23 del 29.11.2020;

Di prendere atto del Verbale di assemblea ordinaria del 10.03.2023 di Acque Pubbliche de la Calabria Azienda speciale consortile, a seguito del quale viene meno qualsivoglia anche potenziale interesse di questo Comune al

proseguo de l'attività de l'Azienda speciale.

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

Data 30/12/2024

UFFICIO

Il Responsabile del Servizio

dott.ssa Scanga Floriana

F.to

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio

dott.ssa Floriana Scanga

F.to

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)

Il relativo impegno di spesa, per complessivi € viene annotato sul Capitolo Codice

Il Responsabile del Servizio Finanziario

dott.ssa Floriana Scanga

F.to

Data 30/12/2024

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Comunale

F.to

Dott. Giampaolo Santopaolo

Il Presidente

F.to

Giuseppe Fabrizio Rende

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line addì 10/01/2025 e vi resterà affissa per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n° 167.

N° del 10/01/2025

L'incaricato del Servizio

Il Segretario Comunale

F.to

Dott. Giampaolo Santopaolo

La suestesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

Data: 0

Il Segretario Comunale

F.to

Dott. Giampaolo Santopaolo

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.



Il Segretario Comunale
Dott. Giampaolo Santopaolo